

COMUNE DI PRIZZI

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 01/04/2016

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento

Art. 2 - Classificazione del Comune

Art. 3 - Forme di gestione

CAPO II – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Art. 4 – Istruttoria della richiesta

Art. 5- Presupposto dell’imposta

Art. 6 - Soggetto Passivo

Art. 7 – Dichiarazione

Art. 8 - Tariffe e determinazione dell’imposta

Art. 9 - Modalità di applicazione dell’imposta

Art. 10 - Pubblicità ordinaria

Art. 11 - Pubblicità effettuata con veicoli

Art. 12 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Art. 13 - Pubblicità varia

CAPO III – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’

Art. 14 - Pagamento dell’imposta

Art. 15 - Attestazione di pagamento

Art. 16 - Esenzioni

CAPO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 17 - Servizio Pubbliche affissioni

Art. 18 - Soggetto passivo

Art. 19 - Tariffe e determinazione del diritto

Art. 20 - Maggiorazioni del diritto

Art. 21 - Riduzioni del diritto

Art. 22 - Esenzioni dal diritto

Art. 23 - Modalità per le pubbliche affissioni

Art. 24 - Pagamento del diritto

Art. 25 - Affissioni abusive

CAPO V – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 26 - Criteri generali

CAPO VI- SANZIONI

Art. 27- Sanzioni tributarie

Art. 28- Sanzioni amministrative

CAPO VII - NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 29 - Leggi e Regolamenti

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del D.Lgs. del 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Agli effetti del presente Regolamento per “imposta” e per “diritto” s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 2

Classificazione del Comune

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e del diritto il Comune di Prizzi appartiene alla classe quinta, tenuto conto della popolazione residente al 31/12/2014 (numero abitanti 4.933).

ART. 3

Forme di gestione

1. Il Comune può scegliere se gestire direttamente il servizio di cui al presente Regolamento, ovvero affidarlo a soggetto esterno (concessionario).

2. Il concessionario è scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. Nel caso di gestione diretta il Comune designa un Funzionario cui sono attribuiti i poteri ed i compiti per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

4. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

CAPO II – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

ART. 4

Istruttoria della richiesta

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed all'installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità con quanto prevista dal quarto comma dell'art. 23 del D. lgs n. 285/1992.

Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art 53 del D.P.R. 495/1992.

2. Gli uffici destinatari della richiesta di autorizzazione sono responsabili dell'istruttoria delle stesse.

Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso gli uffici del Settore Tecnico, allegando:

- a. un'attestazione nella quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità

sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

- b. un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato e con l'individuazione del punto preciso in cui installare lo stesso;
- c. il nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici dell'unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione, il Responsabile del Settore Tecnico concede o nega l'autorizzazione.

3. L'autorizzazione per la pubblicità temporanea deve essere richiesta entro dieci giorni dall'avvio della stessa; la richiesta deve essere redatta in carta legale e contenere le generalità del richiedente, la descrizione della pubblicità, la sua superficie, l'ubicazione, il periodo di esposizione e la denominazione del soggetto pubblicizzato.

Il rilascio è subordinato alle prescrizioni dei Servizi comunali per quanto di competenza ed al parere del Comando di Polizia Municipale per quanto attiene la viabilità.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di negare qualsiasi forma di pubblicità temporanea che possa nuocere al decoro dell'ambiente, che turbi l'estetica, alteri o limiti gli elementi architettonici del contesto in cui la stessa dovrà inserirsi.

5. Le autorizzazioni sono rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

6. Il titolare dell'autorizzazione si intende espressamente obbligato a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque potesse avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza sia diretta che indiretta all'autorizzazione per la pubblicità temporanea.

ART. 5

Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

3. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o dei quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

4. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

ART. 6

Soggetto Passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 7

Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6, ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art.4, è tenuto – prima di iniziare la pubblicità – a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità cui consegue una nuova imposizione e l'obbligo del Comune di procedere al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi – purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta – e si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta da effettuarsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. La denuncia di cessazione va presentata entro tale termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di carattere annuale si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 8

Tariffe e determinazione dell'imposta

1. Le tariffe dell'imposta sono applicate nelle misure stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e si ritengono prorogate di anno in anno se non modificate entro tale termine.

ART. 9

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. L'imposta per i mezzi pubblicitari polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Qualora i mezzi pubblicitari siano bifacciali le due superfici sono da considerare in modo autonomo e separato ai fini del calcolo dell'imposta.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.
6. Costituisce forma pubblicitaria e quindi da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
7. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
8. La pubblicità ordinaria o effettuata con veicoli, qualora sia in forma luminosa o illuminata, comporta la maggiorazione della tariffa d'imposta del cento per cento.

ART. 10

Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al precedente comma, che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1 e 2.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

ART. 11

Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 10, comma quarto, del presente regolamento.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico, l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe stabilite dal comma 3 dell'art. 13 del D. Lgs.507/1993.
4. La collocazione di cartelli pubblicitari su veicoli in sosta nel centro abitato soggiace alle disposizioni dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 285/1992. In base a ciò, va richiesta apposita autorizzazione con le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento e l'imposta viene determinata secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento.
5. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
6. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
7. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
8. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 12

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa stabilita dal comma 1 dell'art. 14 del D.lgs. 507/1993.
2. Per la pubblicità di cui al precedente comma di durata non superiore ai tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella annua.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa va applicata l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa stabilita dal comma 4 dell'art. 14 del D.lgs. 507/1993
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

ART. 13

Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dal comma 2 dell'art. 15 del D.lgs. 507/1993.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal precedente comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa stabilita dal comma 4 dell'art. 15 del D.lgs. 507/1993.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella prevista dal comma 5 dell'art. 15 del D.Lgs. 507/1993.

CAPO III – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 14

Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario, nei tempi indicati dall'art. 8 del D.Lgs. 507/1993.

2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 7 del presente Regolamento. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, previa richiesta del contribuente, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1.549,00.

3. Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, si usano le modalità previste in materia dalla normativa vigente.

ART. 15

Attestazione di pagamento

1. Nei casi di pubblicità effettuata con veicoli, nonché di pubblicità sonora o mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta, anche in copia fotostatica, deve essere in possesso della/e persona/e incaricata/e all'esecuzione della pubblicità nel luogo in cui quest'ultima viene effettuata. L'attestazione va esibita a richiesta del personale autorizzato.

ART.16

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, debitamente documentato;

b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;

c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

d) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadro per ciascuna vetrina o ingresso;

- e) la pubblicità in qualunque modo utilizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche, rivolta all'interno degli impianti con capienza inferiore a 3000 posti e dalle stesse associazioni usufruita;
- f) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- g) la pubblicità, comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- h) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- i) la pubblicità, comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- l) le insegne, e targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- m) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- n) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 6 mq.;
- o) l'imposta non è dovuta altresì per le indicazioni sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto anche per conto terzi limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

CAPO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 17

Servizio Pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualsiasi materiale costituiti, contenente comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque privi di rilevanza economica.
2. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in misura proporzionale al numero degli abitanti secondo quanto stabilito da comma 3 dell'art. 18 del D.lgs. n. 507/1993 e comunque non inferiore a 20 metri quadrati per ogni mille abitanti.

ART. 18

Soggetto passivo

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

ART. 19

Tariffe e determinazione del diritto

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100, effettuate nel Comune di Prizzi, è quella stabilita dal comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, per i comuni di classe V.

ART. 20

Maggiorazioni del diritto

1. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al precedente articolo è maggiorato del 50%:

Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

2. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni a contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 25,83 per ciascuna commissione.

ART. 21

Riduzioni del diritto

1. Il diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà per gli annunci mortuari.

ART. 22

Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- b) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
- c) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
- d) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- e) i manifesti delle autorità militari relativi alla iscrizione nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- f) i manifesti dello Stato e degli Enti pubblici Territoriali in materia di tributi;
- g) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- h) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- i) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

ART. 23

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno il Comune od il Concessionario deve mettere a disposizione del committente, dietro sua richiesta, l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune od il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme.
6. Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di carattere commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.

8. Nell'ufficio del servizio per le pubbliche affissioni sono esposti, per la consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

ART. 24

Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio tramite c/c postale intestato al Comune o al suo concessionario o attraverso le altre modalità previste dalla normativa vigente in materia.

ART. 25

Affissioni abusive

1. Le affissioni sono considerate abusive quando:

a) sono eseguite non utilizzando gli impianti a ciò destinati per il servizio delle pubbliche affissioni;
b) siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive di cui al precedente comma sono rimosse a cura dei responsabili entro il giorno successivo al verbale di contestazione; in caso di inadempimento, vi provvede il Comune o il Concessionario con addebito ai responsabili stessi delle spese sostenute per la rimozione.

3. Il Comune o il Concessionario può disporre l'immediata copertura delle affissioni abusive, in modo che siano private di efficacia pubblicitaria, indipendentemente dalla procedura per la rimozione di cui al comma precedente.

4. Nel caso di affissioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie.

CAPO V – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

ART. 26

Criteri generali

1. Il piano generale degli impianti ed il relativo regolamento di attuazione sono approvati dalla Giunta Comunale.

2. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art. 47, comma 1, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

3. Il piano deve prevedere la presenza degli impianti per le pubbliche affissioni con particolare riguardo alle esigenze di tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico, nonché alle esigenze di carattere sociale ed alla concentrazione demografica ed economica.

4. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti di cui all'art. 17 del presente Regolamento, la Giunta Comunale concede ai privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili

5. Le aree e le tipologie saranno appositamente individuate nel Programma per le Affissioni, parte integrante del piano degli impianti.

CAPO VI - SANZIONI

ART. 27

Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.6 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità a quanto dispone l'art. 23 del D.lgs. n. 507/1993.

ART. 28

Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Tributi, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

2. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento e di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti si applica la sanzione prevista dal comma 2 dell'art. 24 del D.lgs. n. 507/1993. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi dandone avviso all'interessato per mezzo del suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, il Comune o il concessionario può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse..

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune.

CAPO VII- NORME FINALI E DI RINVIO

ART. 29

Leggi e Regolamenti

1. Il presente regolamento sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme del Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme di legge e Regolamenti in quanto applicabili alla materia.